



TRIBUNALE DI SASSARI
PRESIDENZA



Prot. n° 1687 /2020.U

Sassari 08 MAG. 2020

OGGETTO: Provvedimento organizzativo generale per la gestione dell'attività giudiziaria nella seconda fase dell'emergenza sanitaria COVID-19.

Linee Guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel settore civile.

Linee Guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze nel settore penale.

AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D'APPELLO
CAGLIARI

AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
SEDE

AI SIGG. MAGISTRATI
SEDE

AI SIGG. PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE FORENSE
SASSARI, CAGLIARI, NUORO, ORISTANO, LANUSEI, TEMPIO

AI SIGG. DIRETTORI
SEDE

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO
SEDE

Si trasmette in allegato il provvedimento organizzativo generale in oggetto, con allegate le linee guida concernenti le udienze civili e penali.



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Massimo ZANIBONI

Via Roma, 49

PEO: tribunale.sassari@giustizia.it PEC: prot.tribunale.sassari@giustiziact.it
■ 079/204500 (Centralino) 079/204512 (Segreteria) ☎ 079/232371 (Fax)

Prot. N. 104/2020 INT.
DCL 08/05/2020



TRIBUNALE DI SASSARI

PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO GENERALE PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA NELLA SECONDA FASE DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Il Presidente,

-ritenuto necessario adottare le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie e delle prescrizioni adottate in materia al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, connesse all'emergenza sanitaria da COVID-19;

-ritenuto di dover assumere i predetti provvedimenti principalmente valutando, in via prioritaria, il contrasto all'emergenza epidemiologica e, quindi, stante la necessità di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati delle persone, individuando tempestivamente le cause ed i procedimenti che necessitassero di prioritaria trattazione al di là delle attività indifferibili già indicate dal comma 3 dell'art. 83 d.l. 18/20 conv. In l. 27/20;

-ritenuto necessario proseguire la già disposta chiusura al pubblico degli accessi al Tribunale (nelle sue sedi di Via Roma e di Viale Umberto) garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti e la presentazione esclusivamente per via telematica di tutte le richieste, istanze, ecc.;

-vista la necessità di continuare la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di misure atte ad evitare forme di assembramento;

-considerato che è necessario proseguire il ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference) e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

-rilevato, tuttavia, che allo stato, il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ovvero di quelle la cui trattazione è stata stabilita con provvedimento di questo Presidente) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

-viste le intese raggiunte con il Procuratore della Repubblica in sede con riguardo alla trasmissione esclusivamente per via telematica degli atti urgenti;

-valutata la necessità di disporre le seguenti misure con effetto dal 12.5. al 31.7.2020 (ex d.l. 28/20), salvo proroga;

-sentiti i Magistrati addetti all'Ufficio, i Direttori Amministrativi, il Procuratore della Repubblica, l'R.S.P.P. ed il Medico Competente;

-viste le *'linee guida comportamentali durante la seconda fase dell'emergenza sanitaria'* del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari del 4.5.2020 (sostituite da quelle del 5.5.2020) e delle indicazioni, in esse contenute, dell'Autorità Sanitaria Regionale valevoli per l'intero distretto;

-vista l'intesa espressa dal Presidente della Corte d'Appello in data 8.5.2020

DISPONE

- 1) gli Uffici del Tribunale di Sassari sono chiusi al pubblico. E' consentito l'accesso esclusivamente alle persone che debbono svolgervi attività urgenti, previa prenotazione telefonica o telematica con la Cancelleria di riferimento, attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi di posta elettronica indicati nel sito internet del Tribunale di Sassari e pubblicizzati negli ingressi dell'Ufficio Giudiziario.
- 2) Nei varchi di accesso al Tribunale verranno posizionati cartelli contenenti materiale informativo esplicativo delle misure da mettere in atto, come da indicazioni del R.S.P.P. ed in particolare della preclusione all'accesso di tutti coloro che presentino manifesti sintomi influenzali.
- 3) L'accesso ai locali del Tribunale ed in tutte le aree interne (locali di transito, di stazionamento, di lavoro, di servizio, aule di udienza ecc.) dovrà avvenire assicurando il più rigoroso rispetto della distanza interpersonale di almeno un

metro. A tale fine verranno creati dei corridoi di accesso e di uscita dal palazzo di via Roma differenziati.

- 4) Le persone che accedono all'Ufficio, nonché tutto il personale presente, dovranno essere munite di idonee mascherine di protezione delle vie aeree; dovranno altresì provvedere alla igienizzazione attraverso gli appositi distributori ubicati in prossimità dell'ingresso e delle aule di udienza nonché con quelli già distribuiti al personale.
- 5) Negli uffici destinati a svolgere la funzione di sportello aperto all'utenza verranno preferibilmente installate apposite barriere di protezione in plexiglass, in ogni caso verrà salvaguardata la distanza minima di sicurezza attraverso idonee barriere fisiche.
- 6) Gli agenti di guardia privata posti agli ingressi rileveranno la temperatura corporea attraverso l'utilizzo dei rilevatori digitali ad infrarossi, a rapida lettura, negando l'accesso a chi manifesta segnali di inidoneità (temperatura superiore a 37,5 °) nonché ai loro eventuali accompagnatori.
- 7) Le persone che accedono all'Ufficio dovranno recarsi esclusivamente nel luogo ove deve essere erogata la prestazione, evitando fermate ed assembramenti. Laddove per qualunque evenienza sia prevista una sosta dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, e così anche nei contatti con il personale. Tali distanze verranno segnalate visivamente sul pavimento con appositi segnali.
- 8) Il personale dipendente lavorerà in presenza nella misura strettamente necessaria a garantire l'efficace trattazione degli affari non sospesi. Tutto il rimanente personale proseguirà, ove possibile, l'attività in regime di smart-working. In ogni caso tra il personale presente gli spazi lavorativi saranno distribuiti in modo da garantire la distanza sociale.
- 9) Verranno individuate, principalmente nei Direttori, le figure poste a garanzia del rispetto dell'applicazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19.
- 10) Il personale dovrà provvedere alla sanificazione, prima di ogni utilizzo, delle strumentazioni (ad es. microfoni delle aule di udienza, computer, telefoni, ecc) e delle superfici di lavoro attraverso l'utilizzo delle soluzioni idroalcoliche già distribuite.
- 11) Verrà disposta la manutenzione straordinaria degli impianti di aerazione e di climatizzazione (da riportare nel libretto di manutenzione) degli edifici di via Roma e viale Umberto.

- 12) Viene raccomandata ed imposta la costante aereazione di tutti i locali, verrà inibita l'eventuale funzione di ricircolo dell'aria condizionata.
- 13) La trattazione degli affari civili avverrà esclusivamente nei modi e con le forme indicate nelle **'LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NEL SETTORE PENALE'** allegate al presente atto.
- 14) La trattazione degli affari penali avverrà esclusivamente nei modi e con le forme indicate nelle **'LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NEL SETTORE CIVILE'** allegate al presente atto.
- 15) Tali provvedimenti, alla cui disciplina di dettaglio si rinvia, sono ispirati dai seguenti principi:
- dalla previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate;
 - la celebrazione avverrà comunque a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, per le udienze penali pubbliche e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
 - la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto ovvero mediante trattazione scritta e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
 - la previsione di un numero massimo e limitato di cause che possono essere trattate per ciascuna udienza, in riferimento a quelle udienze che debbano tenersi necessariamente, che i magistrati titolari dei ruoli individueranno stabilendo orari cadenzati per le singole controversie, così da ridurre il numero degli accessi negli uffici e la contemporanea presenza fisica, favorendo la distanza interpersonale e le altre misure di sicurezza;
 - per tutti i procedimenti per i quali è prevista la trattazione, ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo, valutando il giudice la salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Magistrati, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Sardegna, ai Direttori ed a tutto il Personale

Amministrativo, alle OO.SS. e alle R.S.U., all'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari ed agli addetti alla Vigilanza.

Dispone l'affissione, per estratto, all'ingresso del Tribunale (nelle sedi di via Roma e di viale Umberto) e la pubblicazione sul sito internet.

Dispone la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo di posta elettronica ordinaria settima-emergenzacovid@cosmag.it

Sassari l'8.5.2020.



Il Presidente
Dott. Massimo Zaniboni

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MZ", written over the printed name of the President.

Prot. N. 105/2020 Int.
Del 08/05/2020



TRIBUNALE DI SASSARI

**LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE
E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NEL SETTORE CIVILE**

nel periodo 12.5.-31.7.2020, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/20 (conv., con modificazioni, in l. 27/20, in G.U. 29.4.2020 e del D.L. 28/20 in G.U. 30.4.2020).

Il Presidente,

- rilevato che i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h);
- considerato che tali lettere riguardano:
 - f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
 - h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

- sentiti tutti i giudici addetti alle sezioni ed ai vari settori civili mediante modalità telematica e letto il verbale redatto all'esito di tali riunioni, che contiene l'indicazione specifica delle varie tipologie di affari che possono rientrare nelle sopraindicate possibili forme di trattazione;
- viste le distinte tipologie di affari e le indicazioni delle modalità tecniche di trattazione, conformi ai provvedimenti adottati dalla D.G.S.I.A. sull'utilizzo delle piattaforme di trattazione da remoto;
- considerato che all'esito dei confronti con i rappresentanti designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari sono state valutate e recepite le integrazioni da loro richieste nonché quelle ritraibili dalla proposta di protocollo del C.N.F.;
- ritenuto pertanto opportuno e necessario adottare le misure di seguito indicate, al fine di contemperare l'esigenza di svolgere e proseguire l'attività giudiziaria in modo compatibile con la situazione sanitaria;
- vista la condivisione espressa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari in ordine allo svolgimento delle udienze civili nel periodo emergenziale di cui ai d.l.18/2020, 23/2020 e 28/2020 (procedure non sospese e procedure con udienza fissata dal 12.05.2020 fino al 31.07.2020 - salvo proroga);
- vista l'intesa espressa dal Presidente della Corte d'Appello in data 8.5.2020;

DISPONE

quanto segue:

CONTENZIOSO ORDINARIO I E II SEZIONE

- a) le prime udienze ex art. 183 cpc, anche delle cause introdotte ai sensi dell'art. 702 bis e del rito del lavoro ex art. 447bis cpc, verranno rinviate d'ufficio ad una data successiva al 31.07.2020, salvo istanze di

particolare e motivata urgenza (questioni effettivamente indifferibili e per le quali la mancata tempestiva decisione possa arrecare rilevante pregiudizio ad una delle parti) che le parti avranno cura di far tempestivamente pervenire (in data antecedente all'udienza originariamente fissata) (es. questioni relative alla provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc o relativa sospensione ex art. 649 cpc di decreto ingiuntivo, ordinanza ingiunzione, precetto, efficacia esecutiva del titolo etc.), in tal caso il G.I. provvederà a emanare apposita ordinanza fuori udienza solo su detta questione, previa concessione alle parti di termini per note;

- b) nelle udienze di ammissione prove (in cui i termini di deposito delle memorie ex art. 183 co 6 cpc siano decorsi fuori dal periodo di sospensione (9 marzo - 11 maggio 2020)) o in quelle generiche di trattazione (udienze cautelari già fissate, esito ctu, trattative, udienza fissata per la decisione del ricorso 702 bis cpc etc.) nessuna delle parti dovrà comparire: il G.I. disporrà che l'udienza venga svolta secondo la modalità "trattazione scritta" con provvedimento telematico, comunicato alle parti con congruo preavviso rispetto alla data dell'udienza, che assegnerà loro il termine per il deposito telematico delle note scritte (termini a ritroso con scadenza successiva all'11 maggio 2020): indicativamente (salvo diversa istruzione contenuta nel singolo provvedimento del G.I.), le parti dovranno depositare 10 giorni prima dell'udienza una **nota scritta** (denominata "**nota di trattazione scritta**") in cui faranno le loro istanze e conclusioni e 5 giorni prima dell'udienza una ulteriore nota scritta di replica ("**nota di trattazione scritta – replica**"); il giorno fissato per l'udienza, il G.I. redigerà il relativo verbale dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'adozione dei provvedimenti necessari;

ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei (es: atti introduttivi e relativi allegati), i **procuratori delle parti sono tenuti a depositare, in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche dei propri atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea**, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT; ove il difensore sia impossibilitato a

produrre le copie cartacee (perché non ne è in possesso, essendo prodotti in giudizio gli originali, o perché troppo voluminose) lo farà presente al G.I. con apposita istanza di richiesta di rinvio dell'udienza;

si precisa che dette note scritte tengono luogo della trattazione orale dell'udienza, pertanto:

- 1) il loro contenuto (deduzioni, istanze ed eccezioni) dovrà essere caratterizzato da **sinteticità e chiarezza**;
 - 2) non sono mai sostitutive degli scritti difensivi previsti dalla legge (es. non sanano eventuali decadenze assertive e probatorie di cui all'art. 183 cpc, etc);
 - 3) devono essere sempre depositate, anche quando si limitino (come è auspicabile in buona parte dei casi) a un semplice richiamo alle istanze e conclusioni di cui agli scritti difensivi già depositati, in quanto il mancato deposito delle note equivale alla mancata partecipazione all'udienza (con le conseguenze di cui all'art. 181-309 cpc nel caso di mancata partecipazione di entrambe le parti);
- c) nelle udienze di precisazione delle conclusioni ex art. 189 cpc nessuna delle parti dovrà comparire: il G.I. disporrà che l'udienza venga svolta secondo la modalità "trattazione scritta" con provvedimento telematico, comunicato alle parti con congruo preavviso rispetto alla data dell'udienza, che assegnerà loro il termine per il deposito telematico di apposita nota scritta contenente (esclusivamente) le proprie conclusioni (denominato **"foglio di precisazione delle conclusioni"**) (le parti precisano le conclusioni ricapitolandole puntualmente - è da evitare il richiamo delle conclusioni "in atti" - è ammesso il richiamo ad uno specifico atto) almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata (termine unico per entrambe le parti); il giorno fissato per l'udienza, il G.I. redigerà il relativo verbale dando atto delle conclusioni precisate dalle parti e tratterrà la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note conclusionali e di replica;

- d) nelle udienze fissate per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies cpc (ove sia stato assegnato il termine per le note conclusive già decorso fuori dal periodo di sospensione (9 marzo- 11 maggio 2020)), nessuna delle parti dovrà comparire: il G.I. disporrà che l'udienza venga svolta secondo la modalità "trattazione scritta" con provvedimento telematico, comunicato alle parti con congruo preavviso rispetto alla data dell'udienza, ove assegnerà alle parti il termine (almeno 5 giorni prima dell'udienza fissata - termine unico per entrambe le parti) per depositare apposita nota scritta (denominato **"foglio di precisazione delle conclusioni"**) contenente le proprie conclusioni (le parti precisano le conclusioni ricapitolandole puntualmente - è da evitare il richiamo delle conclusioni "in atti" – è ammesso il richiamo ad uno specifico atto) e una sintetica nota di replica (dedicata esclusivamente alla reazione critica contro l'avversaria nota conclusionale, sia al fine di censurare eventuali abusi processuali (es. domande nuove) sia al fine di contestare le avversarie argomentazioni, in modo estremamente sintetico e con rilievi diversi da quelli già svolti nella comparsa conclusionale); la discussione orale è sostituita dal contenuto delle note depositate e il G.I. il giorno dell'udienza redigerà il relativo verbale con contestuale sentenza;
- e) tutte le udienze ordinarie in cui si debbano sentire le parti (interrogatorio libero, interrogatorio formale) o i testimoni saranno rinviate d'ufficio ad altra data successiva al 31.07.2020;
- f) i PROCEDIMENTI CAUTELARI e le CAUSE POSSESSORIE verranno trattate dai singoli G.I. con la modalità della trattazione scritta che ciascun Giudice avrà cura di predisporre nel proprio decreto, ovvero con modalità di udienza telematica su TEAMS o con altra modalità di udienza non telematica qualora sia assolutamente necessario sentire i procuratori delle parti ovvero le parti stesse personalmente o i sommari informatori, sempre in base al prudente apprezzamento del G.I.;
- g) nelle cause collegiali in MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA, nessuna delle parti dovrà comparire: le udienze verranno rinviate d'ufficio in un

momento successivo al 31.07.2020, salvo le cause relative alla tutela dei minori o ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia (ove non siano presenti provvedimenti provvisori a riguardo) le quali verranno decise dal Collegio con decreto provvisorio emesso fuori dall'udienza. Le parti potranno, tramite istanza scritta depositata fino alle ore 11.00 del giorno dell'udienza fissata (termine ultimo per la costituzione del convenuto), chiedere la trattazione della causa ed in questo caso il Collegio disporrà con apposito provvedimento la "trattazione scritta" assegnando alle parti un doppio termine: entro 5 giorni (successivi alla comunicazione del provvedimento) per il deposito di nota scritta (denominata "**nota di trattazione scritta**") e entro 10 giorni (successivi alla comunicazione del provvedimento) per il deposito di nota scritta di replica ("**nota di trattazione scritta – replica**"); all'esito, il Collegio emanerà il relativo provvedimento.

UDIENZE PRESIDENZIALI IN MATERIA DI FAMIGLIA:

Le udienze saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020.

Nei provvedimenti congiunti di separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili, è facoltà delle parti chiederne la trattazione, facendo pervenire alla cancelleria del Presidente una comunicazione scritta ove dichiarano di essere a conoscenza delle procedure, di non avere intenzione e o volontà di riconciliarsi, di confermare gli accordi sottoscritti nel ricorso introduttivo e di rinunciare a comparire personalmente; in tal caso il Presidente disporrà la trattazione scritta assumendo i relativi provvedimenti senza la comparizione delle parti.

E' fatta salva, inoltre, l'emissione da parte del Presidente di provvedimenti provvisori nelle cause valutate particolarmente urgenti (aventi ad oggetto 'cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti').

I provvedimenti saranno adottati inaudita altera parte oppure (qualora sia indispensabile sentire le parti personalmente) all'esito di trattazione

mediante collegamento con la piattaforma TEAMS con il difensore presso il quale si troverà il suo assistito.

Le parti altresì potranno, tramite istanza scritta fatta pervenire in tempo congruo rispetto alla data di udienza, ed almeno sette giorni prima, chiedere la trattazione della causa e in tal caso la comparizione fisica delle parti e dei loro difensori sarà sostituita dal collegamento mediante la piattaforma TEAMS con il difensore presso il quale si troverà il suo assistito.

SETTORE V.G.

Nel ribadire che verranno trattati esclusivamente *'procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti'* (previa dichiarazione di urgenza), quanto alle modalità di trattazione, si conviene che avvocati e altri soggetti abilitati al deposito telematico di atti e documenti potranno provvedere esclusivamente con tale modalità, mentre l'utenza c.d. non qualificata continuerà a provvedere al deposito delle istanze nelle consuete forme attuate prima dell'emergenza, seppure con distanziamento sociale e contingentamento all'ingresso. Sarà installato un apposito contenitore all'esterno dell'Ufficio destinato a raccogliere tali istanze, controllato quotidianamente dall'addetto alla vigilanza, al quale potranno essere segnalate istanze urgenti che verranno prelevate e sottoposte immediatamente alla Cancelleria.

PROCEDIMENTI DI SFRATTO

Le prime udienze di convalida di sfratto (per consentire la possibilità della parte di comparire personalmente) saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020.

Le udienze successive di prosecuzione (ove è già stato mutato il rito) nessuna delle parti dovrà comparire: il G.I. disporrà che l'udienza venga svolta secondo la modalità "trattazione scritta" con provvedimento telematico, comunicato alle parti con congruo preavviso rispetto alla data dell'udienza, che assegnerà loro il termine per il deposito telematico delle note scritte (termini a ritroso con scadenza successiva all'11 maggio 2020): indicativamente (salvo diversa istruzione contenuta nel singolo provvedimento del G.I.), le parti dovranno depositare 10 giorni prima dell'udienza una **nota scritta** (denominata "**nota di trattazione scritta**") in cui faranno le loro istanze e conclusioni e 5 giorni prima dell'udienza una ulteriore nota scritta di replica ("**nota di trattazione scritta – replica**"); il giorno fissato per l'udienza, il G.I. redigerà il relativo verbale dando atto del deposito delle note scritte e riservando l'adozione dei provvedimenti necessari. Saranno rinviate d'ufficio a data successiva del 31.07.2020 le udienze fissate per l'escussione dei testimoni.

ESECUZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

Si precisa che per le esecuzioni immobiliari e mobiliari verrà inserito per ciascun fascicolo da chiamarsi alle udienze dal 11 maggio al 31 luglio 2020, il presente protocollo nella sua interezza senza inserimento di provvedimenti personalizzati, attesa l'impossibilità per i G.E. e per la Cancelleria di far fronte a tale aggravio di lavoro per l'elevata quantità di fascicoli movimentati in tale arco temporale.

a) l'udienza ex art. 569 c.p.c. e quella mobiliare per la vendita o l'assegnazione si svolgeranno senza la comparizione delle parti.

Il creditore procedente dovrà inviare in data utile (almeno 3 giorni prima) affinché il GE possa prenderne visione il giorno dell'udienza un "preverbale" contenente: la richiesta di vendita o di assegnazione; l'indicazione dei lotti con il prezzo e la sommaria descrizione del bene, in modo da consentire la pronta redazione dell'ordinanza di vendita; qualora non sia stata depositata la perizia, dovrà essere fatta istanza di rinvio; così come sempre tramite

preverbale o ricorso dovranno essere fatti pervenire le richieste di rinvio motivate da particolari esigenze, la richiesta di sospensione ex art. 624 bis c.p.c., la richiesta di chiarimento all'esperto stimatore.

Il debitore o il terzo che intenda presentare richiesta di conversione o opposizioni ex art. 615, 617, 619 cpc dovrà avere cura di depositare il ricorso in data utile (almeno 3 giorni prima) affinché il GE possa visionarlo il giorno dell'udienza e verrà disposto rinvio con termine per la notificazione e per memorie e note in modo da assicurare un contraddittorio di tipo cartolare e verrà emesso un provvedimento fuori udienza; qualora il GE ritenga assolutamente necessario sentire i procuratori delle parti verrà fissata apposita udienza telematica sulla piattaforma TEAMS.

b) l'udienza ex art. 596 c.p.c. o quella di distribuzione nelle procedure mobiliari si svolgerà senza la comparizione delle parti.

Le eventuali osservazioni al progetto di distribuzione dovranno essere fatte pervenire telematicamente nei tempi fissati dal GE nel provvedimento di fissazione di udienza. Se non ci sono osservazioni NON dovrà essere inviato alcun preverbale, dovendosi applicare l'art. 597 c.p.c. Se fossero presenti osservazioni il GE emetterà su di esse provvedimento fuori udienza.

c) le udienza già fissate per trattare nella fase cautelare opposizioni all'esecuzione si dovranno svolgere senza la comparizione delle parti con deposito di nota scritta da depositarsi almeno 5 giorni prima dell'udienza che raccoglierà sinteticamente le richieste delle parti, senza però approfittare di ciò per deposito di note non autorizzate (ad esempio nel preverbale ci si può limitare a insistere nel ricorso o a chiederne la reiezione, non a ulteriormente motivare o argomentare). Qualora il GE ritenesse assolutamente necessario sentire i procuratori delle parti avrà cura di fissare apposita udienza sulla piattaforma TEAMS con altre modalità non telematiche, sentiti i procuratori delle parti

d) le udienze già fissate per la conversione del pignoramento si dovranno svolgere senza la comparizione delle parti con deposito almeno 10 giorni prima dell'udienza da parte dei creditori di una nota di precisazione del credito aggiornata in modo tale che il debitore nella nota scritta da depositarsi 5 giorni prima possa eventualmente fare le sue osservazioni.

Sulla conversione deciderà il GE con provvedimento fuori udienza (al fine di evitare rallentamenti sarebbe opportuno che i procuratori si sentissero prima sulla quantificazione del credito in modo da rendere più spedita l'emanazione del provvedimento, evitando quindi contestazioni su importi di scarso rilievo e magari concordabili con buon senso o con contraddittorio preventivo sulle voci di spesa).

e) tutte le attività da svolgersi fuori udienza avverranno in modalità telematica, compreso il deposito dei Decreti di Trasferimento che verranno trasmessi al GE a cura della cancelleria.

I turni di ricevimento dei GE sono sospesi fino al 31.07.2020.

FALLIMENTI E PROCEDURE CONCORDSUALI

Udienze prefallimentari

L'udienza sarà telematica, secondo le indicazioni impartite dal Giudice Relatore delegato all'istruttoria, nel decreto di fissazione udienza.

Udienze verifica stato passivo

- 1) L'udienza si svolgerà in via telematica, mediante l'applicativo TEAMS, secondo le istruzioni che saranno impartite dal giudice delegato mediante il decreto di fissazione udienza;
- 2) Il curatore vi prenderà necessariamente parte da remoto;
- 3) tutti i creditori per i quali il curatore ha proposto l'ammissione al passivo come da domanda, non dovranno prendere parte all'udienza (né in via telematica né, ovviamente, comparando in aula). Nel caso il giudice delegato non accolga la proposta del curatore di ammissione come da domanda, fisserà nuova udienza, meramente telematica, onde consentire al creditore di proporre le proprie deduzioni;
- 4) i creditori per i quali il curatore propone la non ammissione o l'ammissione in misura diversa (quantitativamente o qualitativamente, quindi con esclusione di privilegi richiesti) rispetto a quella domandata, potranno partecipare all'udienza telematica su invito del Giudice delegato;
- 5) le udienze di verifica dello stato passivo con meno di 25 domande di insinuazione, si terranno in un'unica udienza, mentre per quelle con

numero di domande maggiore il giudice delegato disporrà la trattazione in più udienze, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Udienze ex art. 102, legge fallimentare

Lo svolgimento sarà soltanto cartolare: il giudice delegato disporrà che il curatore assegni al fallito termine per il deposito di osservazioni sulla mancata verifica dello stato passivo per mancanza totale di attivo. Osservazioni che il curatore depositerà nel fascicolo telematico per le valutazioni del collegio.

Udienza ex art. 116, legge fallimentare

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020.

Art. 118, legge fallimentare

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020.

Reclami contro i provvedimenti del curatore

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020.

Reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico di memorie scritte ai sensi della lettera h), art. 83, d.l. 18 del 2020.

Adunanze concordati

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico del voto e di eventuali memorie scritte.

Adunanze creditori composizioni crisi da sovraindebitamento

Lo svolgimento avverrà mediante deposito telematico del voto e di eventuali memorie scritte.

PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

- a) Le prime udienze saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020, salvo per le cause in cui vi sia una concorde rinuncia dei difensori all'espletamento delle formalità di cui all'art. 420 cpc (interrogatorio libero e tentativo di conciliazione) da comunicarsi con atto depositato telematicamente entro 5 giorni prima dell'udienza. In tal caso, il Giudice adotterà con ordinanza i provvedimenti per la trattazione o l'istruttoria della causa. Resta inteso che si dovrà tenere sempre e necessariamente conto della sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020, sia per la notifica del ricorso introduttivo del giudizio che per la costituzione del resistente.
- b) Tutte le udienze già fissate per la comparizione delle parti, ai fini dell'espletamento del tentativo di conciliazione o della sottoscrizione di verbali di conciliazione giudiziale saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020.
- c) Saranno regolarmente trattate le cause ove sia raggiunto un accordo stragiudiziale di definizione della controversia ove le parti depositino telematicamente concorde richiesta di pronuncia di sentenza di cessazione della materia del contendere entro 5 giorni prima dell'udienza. In difetto di tale richiesta, le parti potranno, comunque, depositare telematicamente atto di transazione stragiudiziale e la causa sarà definita dopo il 31.07.2020 con gli appositi provvedimenti a seconda del comportamento processuale delle parti (verbale di mancata comparizione ex art. 309 c.p.c. o sentenza di cessata materia o ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.).
- d) Per tutte le udienze fissate per la decisione (in cui il termine di deposito delle note conclusionali sia interamente decorso fuori dal periodo di sospensione (9 marzo- 11 maggio 2020)), il Giudice, con apposito provvedimento comunicato alle parti con congruo preavviso, assegnerà loro il termine per "memorie di replica" entro 5 giorni prima dell'udienza; all'esito del deposito delle note, il Giudice adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni (ordinanza di rimessione sul ruolo o sentenza contestuale o con dispositivo).

e) Tutte le udienze già fissate per l'espletamento della prova per testi saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020.

f) I procedimenti cautelari, anche in fase di reclamo, nonché i procedimenti ex L. 92/12 (Rito Fornero), verranno trattati dai singoli Giudici con modalità di contraddittorio cartolare che ciascun Giudice avrà cura di predisporre nel proprio decreto, ovvero con modalità di udienza telematica su TEAMS o con altra modalità di udienza non telematica qualora sia assolutamente necessario sentire i procuratori delle parti ovvero le parti stesse personalmente o i sommari informatori o testimoni e sempre in base al prudente apprezzamento del Giudice.

h) Nelle cause ove le parti provvedano al deposito telematico di rinuncia agli atti e di correlativa accettazione, potrà essere emessa ordinanza di estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.

i) Le udienze di conferimento incarico di ctu medico legale, in quanto le relative indagini comportano contatti con una pluralità di parti, saranno rinviate d'ufficio a data successiva al 31.07.2020. Le udienze di conferimento di incarico di ctu contabile potranno essere espletate con scambio telematico di note e documenti tra ctu e ctp secondo le indicazioni e i termini indicati dal Giudice nel proprio provvedimento telematico.

LINEE GUIDA GENERALI PER L'UDIENZA TELEMATICA MEDIANTE TEAMS (art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020)

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un **provvedimento** che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, contenente:
 - 1.1. indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso;

- 1.2. avvertimento che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
 - 1.3. indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza;
 - 1.4. invito ai procuratori delle parti di depositare nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.
2. All'udienza come sopra fissata, il giudice, presente nell'ufficio giudiziario, redige il **verbale** ove:
 - 2.1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
 - 2.2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati;
 - 2.3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;
3. il giudice, i procuratori delle parti e le parti dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso

della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

4. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
5. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
6. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;
7. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Magistrati, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Sardegna, ai Direttori ed a tutto il Personale Amministrativo, alle OO.SS. e alle R.S.U., all'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari ed agli addetti alla Vigilanza.

Dispone l'affissione, per estratto, all'ingresso del Tribunale (nelle sedi di via Roma e di viale Umberto) e la pubblicazione sul sito internet.

Dispone la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo di posta elettronica ordinaria settima-emergenzacovid@cosmag.it

Sassari l'8.5.2020.

 **Il Presidente**
Dott. Massimo Zaniboni 

Prot. N. 106/2020 Mt.
DZ 08/05/2020



TRIBUNALE DI SASSARI

**LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE NEL SETTORE
PENALE**

nel periodo 12.5.-31.7.2020, ai sensi dell'art. 83 d.l. 18/20 (conv., con modificazioni, in l. 27/20, in G.U. 29.4.2020 e del D.L. 28/20 in G.U. 30.4.2020);

-rilevato che nell'indicato periodo, in aggiunta agli affari penali non sospesi ai sensi del 3° comma lettere b) e c) del citato articolo, come integrati dall'art. 36 comma 2 del d.l. 23/20, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto, con il consenso delle parti;

-considerato che lo svolgimento dell'udienza deve avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;

-valutato il contemperamento tra le esigenze di garantire da un lato la salute di tutti i partecipanti del processo (giudice, p.m. e legali, parti, ausiliari) e dall'altro le caratteristiche proprie del processo penale di oralità, concentrazione ed immediatezza;

-valutata, anche attraverso la consultazione del RSPP e del Medico Competente, la situazione logistica delle aule penali del Tribunale, che in considerazione della loro notevole ampiezza (in particolare le aule della Corte d'Assise e le aule nn. 1, 2 e 4) e dell'ampia possibilità di aerare i locali mediante l'apertura delle finestre, consentono la compresenza, in assoluta sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni sanitarie sulla distanza interpersonale, di un numero di persone non superiore a dieci per le citate aule (la Corte d'Assise anche di un numero maggiore, e tale da consentire la celebrazione dei processi di Assise) ed ad otto per l'Aula F17(GIP) ;

-considerato che attraverso la disciplinata chiamata oraria dei processi da trattare, con la collaborazione degli addetti alla vigilanza dell'ingresso, possono essere trattati in presenza i processi uno alla volta, senza procurare assembramenti o soste di persone;

-considerato altresì che tutti i processi verranno celebrati a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472, comma 3, c.p.p., in ragione dell'emergenza epidemiologica e della necessità del contenimento del diffondersi del contagio virale;

-sentiti i giudici addetti agli affari penali (dibattimento e gip), i quali si sono consultati in apposite riunioni con il Presidente della sezione ed il Coordinatore dei Gip/Gup, nonché il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Presidente della Camera Penale di Sassari

-vista l'intesa espressa dal Presidente della Corte d'Appello in data 8.5.2020

DISPONE

La trattazione dei seguenti processi:

- 1) Tutti i processi non sospesi in precedenza; la trattazione delle convalide degli arresti/fermi in flagranza avverrà con le modalità stabilite nel protocollo stipulato tra il Presidente del Tribunale, il Procuratore della Repubblica, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Presidente della Camera Penale di Sassari in data 1-3 aprile 2020, mentre quella delle udienze ex art. 294 c.p. nonché del Tribunale della Libertà secondo le linee guida del sottoscritto emanate in data 23.3.2020;
- 2) Tutti i processi in cui sono applicate o è stata richiesta l'applicazione di misure di sicurezza detentive, procedimenti in relazione ai quali sono applicate misure di prevenzione e procedimenti in cui sono applicate misure cautelari personali (per il fatto per cui si procede), **la cui trattazione non sarà subordinata a una richiesta da parte dell'interessato o del difensore;**
- 3) i procedimenti in cui sono applicate misure cautelari reali, ricompresi nella previsione di cui all'art. 83, comma 3, lett. b), D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che potranno essere trattati anche su richiesta dell'interessato o del difensore, da

comunicarsi alla Cancelleria almeno cinque giorni prima dell'udienza, previa valutazione dell'indifferibilità della trattazione da parte del giudice;

- 4) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.
- 5) i procedimenti già fissati per la discussione, anche nel caso in cui debba essere espletato l'esame dell'imputato;
- 6) i procedimenti fissati per conferimento di incarico al perito o per esame del perito, limitatamente a tali adempimenti;
- 7) i procedimenti fissati in prima udienza nei quali il difensore richieda, anche a mezzo PEC, con idonea procura speciale e con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data dell'udienza medesima, che si proceda a giudizio abbreviato (non condizionato all'audizione di testimoni; come ad es. abbreviato in materia di stupefacenti condizionato al solo espletamento della perizia), patteggiamento od oblazione, salvo che ciò possa implicare un pregiudizio per l'eventuale costituzione di parte civile (con onere di valutare attentamente la correttezza della citazione della parte offesa, e comunque con non più di una parte offesa), ovvero di messa alla prova;
- 8) appelli rispetto a sentenze pronunciate dal giudice di pace (ove non sia necessaria la rinnovazione dibattimentale con audizione di testimoni);
- 9) procedimenti di cui alla legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. codice rosso), previa valutazione da parte del giudice della indifferibilità della trattazione, da comunicare alle parti almeno cinque giorni prima dell'udienza;
- 10) processi nei quali debba discutersi solo dell'esistenza di cause di estinzione del reato (prescrizione, remissione di querela, ecc.)
- 11) procedimenti di esecuzione laddove si ravvisi l'urgenza di provvedere (perché impicanti, ad es. una scarcerazione);

Con specifico riferimento inoltre all'Ufficio GIP/GUP verranno trattati anche, laddove già non ricompresi nei punti precedenti:

- 1) tutte le udienze preliminari che non comportino attività di assunzione di prove testimoniali, nei processi con massimo tre imputati;
- 2) opposizioni all'archiviazione o archiviazioni non accolte de plano, che presentino carattere di urgenza, con dichiarazione assunta dal GIP titolare del

procedimento, anche a seguito di richiesta motivata formulata dal difensore della persona offesa o dell'indagato, da presentare almeno dieci giorni prima dell'udienza (se fissata).

Il Coordinatore dei GIP/GUP potrà in ogni caso chiedere, laddove si manifesti l'urgenza di trattazione di processi con numero superiore di imputati, la disponibilità di aule più ampie che ne consentano la trattazione.

Tutti gli altri processi verranno rinviati con decreto fuori udienza, da notificarsi alle parti secondo le modalità stabilite dai commi 13 e 14 dell'art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Il Presidente/Giudice si impegna a comunicare, almeno cinque giorni prima, al Procuratore della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense l'elenco dei processi che verranno trattati, con l'indicazione delle modalità e dei relativi orari nonché i nominativi dei legali interessati alla trattazione.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Forense si impegna a darne notizia agli avvocati interessati a ciascun processo.

I procedimenti che verranno trattati, per i quali è prevista l'audizione di testimoni, parti, consulenti o periti, che si svolgeranno con la **presenza fisica** nell'aula di udienza di tutte le parti processuali e dei soggetti chiamati a parteciparvi, verranno tenuti nel rispetto delle misure di contenimento dell'infezione coronavirus, ed in particolare con fissazione di rigoroso orario di inizio e di fine del processo, celebrazione a porte chiuse, mantenimento delle distanze, uso obbligatorio di mascherine per tutti i soggetti partecipanti, ivi compresi i testimoni, igienizzazione delle mani all'ingresso in aula, apertura di finestre.

I procedimenti per i quali è prevista l'audizione di testimoni, parti, consulenti o periti ed in quelle ove è prevista la discussione finale, in pubblica udienza od in camera di consiglio, che il giudice intende **trattare da remoto** con l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, non essendo il Tribunale di Sassari dotato degli impianti di videoconferenza, **richiedono la congiunta volontà di tutte le parti e la loro praticabilità tecnica** (art. 83 comma 2 lettera d) come modificato ex d.l. 28/20).

Modalità di trattazione a distanza:

Il giudice che intende disporre la trattazione telematica emette apposita comunicazione (via pec o a mezzo di posta ordinaria o snt) con la quale darà comunicazione a tutti gli interessati, presso il difensore anche per i loro assistiti, come per legge, che, **qualora acconsentano alla celebrazione da remoto**, lo stesso sarà gestito con le modalità di seguito indicate.

Ove sia già nota in anticipo la necessità di trattare nella medesima udienza plurimi procedimenti sottratti al rinvio d'ufficio, i giudici interessati indicheranno orari differenziati di chiamata per ogni processo .

Gli avvisi conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico, unitamente al link per il collegamento stesso e a succinte istruzioni di utilizzo.

Il difensore, ricevuto l'avviso di cui sopra, comunicherà al Presidente/Giudice, nel più breve tempo possibile e comunque senza ritardo (al più tardi cinque giorni prima dell'udienza), dopo la ricezione degli avvisi, con quale delle seguenti modalità intende partecipare da remoto:

- con collegamento telematico dagli Istituti di pena dove si trovi il suo assistito;
 - con collegamento telematico attraverso postazioni nella disponibilità delle Forze di Polizia allestite presso la località più vicina al luogo dove si trova il detenuto in arresti domiciliari;
 - con collegamento telematico da sito privato unitamente al proprio assistito;
- provvedendo, in ogni caso, ad indicare l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono ove sarà raggiungibile e da utilizzare per l'avvio del collegamento. La comunicazione di cui sopra va fatta a mezzo P.E.C. o P.E.O all'indirizzo indicato dall'ufficio.

In caso di mancata comunicazione (entro cinque giorni dall'udienza) da parte del difensore la scelta si riterrà effettuata –per lui solo ovvero anche per il suo assistito se non detenuto o custodito– per la partecipazione presso l'aula di udienza; la partecipazione da remoto dei difensori, in quanto maggiormente idonea a ridurre il rischio da contagio, risulta preferibile, ferme le prerogative del singolo difensore con riguardo al caso concreto.

Il P.M. ricevuto l'avviso di cui sopra parteciperà da remoto, dalla propria postazione, usando la medesima piattaforma teams e dal dominio giustizia, salvo che intenda partecipare fisicamente, in tale ultimo caso lo comunicherà alla Cancelleria del Giudice almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Il detenuto/sottoposto a custodia cautelare ricevuto l'avviso di cui sopra, parteciperà all'udienza con collegamento telematico dagli Istituti di pena; la persona agli arresti domiciliari, parteciperà all'udienza con collegamento telematico attraverso postazioni nella disponibilità delle Forze di Polizia allestite presso la località più vicina al luogo dove si trova il domiciliato ovvero, previa autorizzazione, dallo studio del difensore; un ufficiale di P.G. sarà presente in luogo dell'ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza ai sensi dell'art. 146 bis co 6 d.a.c.p.p. nei luoghi in cui si trova il condannato/custodito. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti che si trovano presso di loro.

Sarà onere delle forze di polizia, se presso di loro sarà possibile effettuare il collegamento, comunicare al Tribunale di Sassari l'indirizzo di posta elettronica ordinaria sul quale di vorrà ricevere il link per attivare il collegamento e un numero di telefono da contattare per eventuali interlocuzioni.

Il Presidente/Giudice inviterà le parti suddette su piattaforma Teams, agli indirizzi e-mail come sopra indicati, annunciando il collegamento ai numeri telefonici pure all'uopo indicati per la celebrazione dell'udienza.

Il Presidente/Giudice dirigerà l'udienza dalla "stanza virtuale" su piattaforma Teams, ed il Presidente del collegio avrà cura di verificare e dare atto della contemporanea presenza dei componenti e della reciproca visibilità di tutti i componenti il collegio nella "stanza virtuale", ovunque essi si trovino.

Nei casi in cui il difensore e/o il detenuto/custodito optino per la partecipazione da remoto, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato tra loro (anche telefonico).

L'eventuale presenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza dello stesso nel luogo in cui si trova il detenuto/custodito; sarà consentito anche all'interprete l'accesso al canale riservato tra difensore e detenuto.

Il Presidente/Giudice stabilirà il collegamento, seguendo le indicazioni contenute nell'avviso di trattazione telematica dell'udienza e verificherà il funzionamento del canale di comunicazione riservato tra difensore e detenuto/custodito;

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (Presidente/Giudice, Pubblico Ministero, condannato etc , difensore) ed accertata la

regolare costituzione delle parti, il Presidente/Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza connesse all'attuale emergenza sanitaria da COVID-19"; il Presidente/Giudice acquisirà comunque il consenso alla trattazione dell'udienza con i collegamenti da remoto da tutte le parti; le parti dichiareranno sotto la propria responsabilità che si collegano a distanza da sito nel quale non vi è presenza di persone non legittimate. Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Presidente/Giudice (altri componenti del collegio se da remoto), e di tutte le parti processuali.

Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori. Nel corso dell'udienza la parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze, solo nei casi in cui non sia stato possibile depositarli nei cinque giorni prima dell'udienza, mediante la chat attiva nella "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della Cancelleria del Tribunale; dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale d'udienza, che verrà comunque registrata, se richiesto, attraverso l'apposita funzione disponibile su teams. Gli atti eventualmente depositati in udienza preferibilmente inoltrati a mezzo posta elettronica verranno successivamente stampati a cura della cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo immediatamente rimossi dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams" ove condivisi con tale mezzo. Eventuali memorie dovranno essere depositate a mezzo PEC almeno cinque giorni prima dell'udienza.

Verrà comunque garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 d.a.c.p.p. Il difensore, ricevuto l'avviso di cui sopra, sarà tenuto a rispettare le stesse formalità sopra indicate per il difensore di fiducia.

Le parti nel corso dell'udienza si impegnano a segnalare immediatamente mediante la chat interna della stanza virtuale eventuali pause audio/video che non hanno consentito di assistere a parti dell'udienza, chiedendo la ripetizione dell'atto/porzione di atto.

Una volta chiusa l'udienza, la camera di consiglio si svolgerà con le medesime modalità da remoto dalla "stanza virtuale" attivata in "Teams" depurata dalla partecipazione dei soggetti diversi dal Presidente/Giudice (altri componenti del collegio) del Tribunale.

Le deliberazioni da remoto sono consentite solo con riferimento a quelle conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera da consiglio, svolte con il ricorso al collegamento da remoto (art. 3 c. 1 lett. g d.l. n. 28 del 30.4.2020).

L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale.

Manda alla Segreteria per la comunicazione al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Magistrati, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati della Sardegna, ai Direttori ed a tutto il Personale Amministrativo, alle OO.SS. e alle R.S.U., all'Ufficio del Giudice di Pace di Sassari ed agli addetti alla Vigilanza.

Dispone l'affissione, per estratto, all'ingresso del Tribunale (nelle sedi di via Roma e di viale Umberto) e la pubblicazione sul sito internet.

Dispone la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo di posta elettronica ordinaria settima-emergenzacovid@cosmag.it

Sassari l'8.5.2020.

Il Presidente
Dott. Massimo Zaniboni

